



federazione italiana per il superamento
dell'handicap

Testo del 5 giugno da sottoporre alla votazione elettronica del Direttivo nazionale della FISH

Linee di azione per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità in situazione di particolare gravità¹

Si ritiene che le soluzioni di seguito proposte se riescono a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità in situazione di particolare gravità possano, al tempo stesso, contribuire a migliorare la qualità dell'inclusione di tutti gli alunni e il buon andamento della Amministrazione Scolastica (art. 97 Cost.).

L'inclusione generalizzata, la cui normativa in Italia costituisce vanto presso tutti gli altri Paesi del mondo, purtroppo negli ultimi anni soffre di una condizione di regressione. Si rileva che durante le ultime legislature, mentre la normativa di base si è mantenuta inalterata nei contenuti, *i tagli intervenuti in modo indiscriminato alla spesa hanno determinato forti arretramenti nella qualità dell'inclusione stessa.*

SI CHIEDE

pertanto che Il Ministero voglia adottare nel più breve tempo possibile le richieste "*Linee-guida per l'inclusione scolastica*", integrative e migliorative di quelle adottate con l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, utilizzando le indicazioni di seguito riportate, elaborate anche alla luce della Proposta di legge FISH a.C. n. 2003/06 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità approvata il 13/12/06 e ratificata dal Parlamento italiano con la **L. 3 marzo 2009, n. 18.**

Attendiamo dal MIUR un segno concreto di *rinnovato interesse*, alla luce del dialogo che ultimamente è stato riattivato attraverso la convocazione della Consulta delle Associazioni delle persone con disabilità.

Note tecniche

Per ciascun argomento trattato, è stata predisposta la seguente strutturazione:

lettera a) evidenzia la normativa e/o i contenuti di riferimento

lettera b) le incongruenze /incoerenze rilevate dalla prassi

lettera c) la proposta F I S H per il miglioramento della situazione.

¹ Per alunni con disabilità in situazione di particolare gravità si intendono quegli alunni che, a causa di situazioni complesse, necessitano di un supporto più intensivo rispetto agli apprendimenti in termini sia qualitativi sia quantitativi, per i quali vengono predisposti *piani educativi individualizzati* che, nelle scuole superiori possono essere, fermo restando il raccordo con la progettazione di classe, o "*semplificati*" o "*differenziati*".

NUOVI PROBLEMI URGENTI

1. Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

- A) La legge n° 18/09 ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che all'art. 24 fissa i principi per l'inclusione scolastica.
- B) Il presente documento segnala numerosi casi di mancata attuazione di tali principi.
- C) Si chiede che l'Osservatorio previsto dall'art. 3 della stessa legge n° 18/09 comprenda anche funzionari ministeriali ed esperti degli Enti Locali e delle associazioni operanti nel campo dell'inclusione scolastica e che utilizzi le proposte del presente documento per *"predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale"* (L. n° 18/09, art. 3, comma 5, lett. b).

2. Ricostituzione e riconvocazione dell'Osservatorio Ministeriale sull'inclusione scolastica

- A) La C.M. n. 262/88, a seguito della famosa sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, ha istituito un Osservatorio ministeriale, composto da rappresentanti delle Associazioni, Esperti, Dirigenti e funzionari ministeriali ed esperti di altre Amministrazioni, quale organo di consulenza e proposta al Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca e delle altre Amministrazioni che, per legge, hanno competenze sul processo d'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
- B) Il precedente Governo, pur avendo istituito i due organi interni allo stesso e cioè la Consulta delle Associazioni ed il Comitato tecnico-scientifico, non ha previsto la presenza di Funzionari ministeriali né del MIUR, né di altre amministrazioni; né ha ripristinato l'organismo di raccordo fra i due organi con funzioni operative. La conseguenza è stata una quasi inesistente attività collegiale dell'Osservatorio.
- C) Dopo la riconvocazione della Consulta delle associazioni avvenuta in data 7 Aprile 2009, si chiede la ricostituzione dell'Osservatorio al completo e l'immediata convocazione prima dell'inizio delle lezioni di Settembre prossimo, per conoscere ufficialmente gli orientamenti dell'On. Ministro Gelmini sull'inclusione. Si chiede altresì che alla riunione della Consulta delle Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari partecipino due rappresentanti del Forum delle famiglie e due del Forum degli studenti e due docenti in rappresentanza del Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione.

3. Regolamento sulla formazione delle classi

- A) In applicazione dell'art 64 del DL n. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/08, l'emanando Regolamento sulla formazione delle classi, mentre fissa "di norma" all'art 5 comma 2 il tetto massimo di 20 alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità, non stabilisce il numero massimo di alunni con disabilità all'interno delle classi considerate.

- B) Essendo stato abrogato dallo stesso regolamento, il numero massimo di tali alunni, indicato nel D M n. 141/99, le conseguenze che potrebbe comportare sono:
- delega in bianco per la formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità affidata esclusivamente alla discrezionalità dei singoli D.S.;
 - l'aumento indiscriminato del numero di alunni con disabilità all'interno della stessa classe, ricreando, di fatto, le condizioni di "classi speciali".
- C) Si chiede che venga fissato, attraverso un provvedimento a carattere d'urgenza, il numero degli alunni con disabilità all'interno di ciascuna classe, secondo i seguenti parametri:
- non più di 20 alunni per classe in cui è iscritto un alunno con disabilità in stato di gravità;
 - non più di 20 alunni per classe in cui sono iscritti da 1 a 2 alunni con disabilità lieve.

4. Continuità educativo-didattica

- A) La L. 662/96 all'art. 1 comma 72 ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa, della continuità educativo-didattica degli insegnanti per le attività di sostegno.
- B) Nella prassi la continuità educativo-didattica rimane inapplicata: la maggior parte degli insegnanti di sostegno con nomina a tempo indeterminato dopo 5 anni possono passare su cattedra comune. Quelli a tempo determinato, che hanno nomine annuali o di tempo inferiore, non sempre restano per tutto l'anno. Può avvenire che o vengono sostituiti anche più volte nel corso dello stesso anno scolastico oppure, dopo aver preso servizio con nomina provvisoria in attesa dell'«avente diritto», vengono sostituiti da questo. Il reclutamento degli insegnanti è ancora legato a logiche di "punteggio".
- C) Si propone un elenco al quale possono iscriversi gli insegnanti per le attività di sostegno dal quale attingere per nomine pluriennali, della durata dei corsi scolastici (3 anni per la scuola dell'Infanzia, 5 anni per la Scuola Primaria, 3 anni per la Scuola Secondaria di Primo Grado, 3 o 5 anni per la Scuola Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Professionali, compresi i Centri di Formazione Professionale). In alternativa alla non auspicabile ipotesi dell'istituzione di un'apposita classe di concorso per il sostegno, si propone altresì che l'attuale vincolo quinquennale per i docenti di ruolo per il sostegno venga innalzato a 10 anni e che siano previsti incentivi non economici per chi accetti spontaneamente di permanere ulteriormente in attività di sostegno; ciò anche alla luce delle proposte contenute nella pdl n° 2003/06 fatta presentare alla Camera dalla FISH.

5. Formazione in servizio personale della scuola

- A) Nell'emanando regolamento sulla formazione iniziale dei docenti sono state accolte dal Ministero le richieste delle associazioni sull'introduzione nei programmi di 32 crediti per i futuri docenti di scuola dell'infanzia e primaria e 6 crediti formativi sull'inclusione scolastica per quelli della scuola secondaria di Primo e di Secondo grado. Sulla formazione in servizio, al momento, non ci sono riferimenti.
- B) Nella scuola i docenti di sostegno e quelli curricolari si trovano a parlare "linguaggi talvolta fra loro non comprensibili"; si tende a delegare l'inclusione all'insegnante di sostegno, per palesata "non conoscenza" delle tematiche in *materia di integrazione degli studenti* con disabilità da parte degli insegnanti curricolari. Ne consegue che l'alunno con disabilità viene erroneamente ritenuto "alunno del solo docente di sostegno".

- C) Urge intervenire per disciplinare e programmare la presenza del docente di sostegno come effettiva risorsa contitolare assegnata alla classe a beneficio dell'inclusione. Per questo è inderogabile promuovere, in modo capillare e diretto:
- la formazione in servizio *obbligatoria* per tutti gli insegnanti, anche con riguardo alle didattiche speciali conseguenti ai bisogni educativi specifici di singoli alunni, nonché per tutti i Dirigenti Scolastici e per tutte le figure di sistema (docenti, docenti referenti, dirigenti scolastici, dirigenti ministeriali, referenti regionali e provinciali che si occupano dell'inclusione scolastica), previo accordo con i sindacati, al fine di acquisire «*conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti*» con disabilità (L. 104/92);
 - formazione in servizio per il personale ATA sulle tematiche dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

6. Formazione iniziale personale della scuola

- A) Nell'emanando regolamento sulla formazione iniziale dei docenti sono state parzialmente accolte le richieste delle Associazioni e sono stati introdotti, nei programmi, per quanto riguarda l'inclusione scolastica:

- 32 crediti formativi per i futuri docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;
- 6 crediti formativi per quelli della scuola secondaria di Primo e di Secondo grado.

Per il personale ATA e per i futuri Dirigenti Scolastici non si è a conoscenza di alcun provvedimento relativo alla formazione sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

- B) La formazione iniziale è di basilare importanza per una scuola di qualità in cui la professionalità dei singoli operatori attribuisce prestigio e ne costituisce le fondamenta. In particolare, la professionalità appare impoverita in quanto, a distanza di 30 anni dall'attivazione del processo di inclusione scolastica, esistono ancora due percorsi formativi:

- uno per i docenti curricolari,
- l'altro, con l'aggiunta di un "pacchetto-ore", sempre più ridotto rispetto all'offerta formativa, per gli insegnanti per le attività di sostegno.

La dicotomia formativa comporta, nella prassi, una reiterata ed esclusiva delega dell'inclusione al solo docente di sostegno e, contestualmente, l'intervento si attua su percorsi spesso paralleli e comunque difficilmente integrati, per la mancata presa in carico da parte dei curricolari e per la loro palesata difficoltà a rispondere adeguatamente al ruolo di docenti di "tutta la classe". I docenti, che hanno una formazione disciplinarista, infatti, si trovano impreparati e in difficoltà nella gestione della classe in cui è iscritto un alunno con disabilità.

- C) Mentre si invita a ripensare ad un significativo aumento dei crediti previsti, in quanto l'inclusione è un processo che si realizza solo con la compartecipazione responsabile e collegiale, condizione possibile solo mediante una formazione mirata e adeguata, contestualmente si chiede che:

- la formazione per gli aspiranti Dirigenti Scolastici preveda lo studio di temi riferiti all'inclusione scolastica, con particolare attenzione alla legislazione scolastica;
- per il personale ATA siano previsti corsi di formazione.

In prospettiva si chiede che nel percorso universitario di formazione iniziale per gli aspiranti docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, si contemplino come **obbligatoria** gli insegnamenti afferenti al conseguimento del "titolo di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", ovvero che la formazione per il sostegno costituisca uno dei requisiti base per l'accesso all'insegnamento.

7. Docenti privi di titolo di specializzazione

- A) L'art 13 comma 3 della L. 104/92 stabilisce che la scuola deve garantire alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità «attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati».
- B) Nella prassi, a causa della mancata programmazione universitaria del numero dei corsi di specializzazione rispetto al fabbisogno, un notevole numero dei docenti nominati per le attività di sostegno didattico è priva della specializzazione.
- C) Si chiede che anche per i docenti privi di titolo di specializzazione che, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, vengono nominati su posto di sostegno, sia resa obbligatoria la frequenza di un corso di formazione attivato dall'Amministrazione Scolastica o affidato da questa all'Università, così come previsto per i docenti di lingua inglese (comunicazione ministeriale dell'11 luglio 2009, Prot. n. 11689); qualora i docenti non specializzati si rifiutassero, perdono il diritto alla nomina su posto di sostegno.

8. Intesa della Conferenza Stato-Regioni-Enti Locali del 20 marzo 2008

- A) La Conferenza Stato-Regioni-Enti Locali ha approvato l'Intesa sui criteri di accoglienza e di presa in carico degli alunni con disabilità col consenso di tutte le regioni, *sia quelle governate dal centro-destra che quelle governate dal centro-sinistra*.
- B) Pur apportando miglioramenti per i rapporti interistituzionali, la formulazione dell'Intesa si presta ad ambiguità interpretative e quindi applicative.
- C) Si chiede un approfondimento migliorativo e chiarificatore dell'Intesa, *rivedendo e ridefinendo ove occorra il contenuto del testo*, onde evitare ambiguità e fraintendimenti circa l'effettivo ruolo della scuola alla stesura della Diagnosi Funzionale inglobante il PDF, circa le **funzioni** delle scuole-polo ivi previste, circa **l'assegnazione di docenti con "competenze specifiche per particolari bisogni educativi speciali"**, ecc. Contestualmente si chiede che vengano attivati e/o rilanciati gli accordi di programma regionali e sub-regionali.

9. Scuole "polo" per l'integrazione

- A) L'art. 7 del Dpr n. 275/99 sull'autonomia scolastica prevede la possibilità che più scuole si organizzino in rete per «il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali». I centri territoriali per l'integrazione scolastica sono sorti sulla base di quest'orientamento, facendosi promotori di attività formative e di aggiornamento, gestione di materiale documentario e archivio territoriale, promuovendo ricerca e consulenza per insegnanti, operatori, famiglie ed alunni.

La necessità di puntare sulla formazione e sull'aggiornamento in servizio ha indotto l'amministrazione ad attivare corsi di formazione di alta qualificazione per insegnanti di ruolo, già in possesso di titolo di specializzazione per le attività di sostegno, «per far fronte a specifiche esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non

vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate in particolare all'integrazione degli alunni con disabilità intellettive» (O.M. 782/97).

Di recente l'art. 5 dell'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ripropone una nuova modalità organizzativa.

- B) I corsi previsti dall'OM 782/97 non sono più realizzati o comunque non vengono attivati. Questo riduce la possibilità di un arricchimento formativo, in servizio, peraltro non previsto dal CCNL del 2007, ma spesso richiesto dagli insegnanti stessi, che avvertono l'esigenza di approfondire «strategie e tecniche pedagogico-didattiche» al fine di acquisire maggiore competenza professionale e migliorare la qualità degli interventi didattici.

Al tempo stesso si rileva che l'attuale formazione iniziale degli insegnanti per le attività di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola è fortemente limitata (400 ore comprensive di tirocinio) e incompleta: infatti il DM 26.5.98 istitutivo di questi percorsi stabilisce che «la preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari disabilità sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio», creando una forma di disservizio considerevole, a svantaggio degli alunni con minorazione sensoriale.

- C) Occorre dare, previa chiara interpretazione e introduzione di correttivi migliorativi in relazione agli aspetti segnalati al punto 8), attuazione all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 affinché vengano affrontati i problemi organizzativi della presa in carico da parte dei comuni capofila dei piani di zona e vengano stilati i progetti individuali di integrazione scolastica ed extrascolastica anche per gli alunni in situazione di gravità; ciò sulla base dell'art 14 della L. 328/2000 e degli accordi di programma che approvano i piani di zona ai sensi del successivo art. 19 della stessa legge, alla cui stipula debbono partecipare anche le reti di scuole interessate.

10. Trasporto scolastico: competenze e costi

- A) Il servizio di trasporto scolastico dell'alunno con disabilità, verso la scuola e viceversa, è un diritto riconosciuto dalla norma (v. art. 28, comma 1, della L. 118/71 per le scuole del primo ciclo; dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 217/87 per le scuole Superiori e dall'art. 8 della L. 104/92), pertanto deve essere assicurato dall'Ente Locale che deve avvalersi di mezzo idoneo, assicurando, ove necessario, la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista. La competenza del trasporto scolastico è a carico del Comune di residenza per la scuola di base, mentre per la Scuola Secondaria di Secondo Grado compete alla Provincia (art. 139 D. Lgs n. 112/1998), salvo diversa statuizione delle leggi regionali.
- B) Nella prassi, il trasporto scolastico viene attivato in notevole ritardo rispetto all'inizio d'anno scolastico, soprattutto per quanto riguarda quello relativo alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, a causa del costante rimpallo di competenze fra Comune e Provincia. Spesso viene richiesta alla famiglia una compartecipazione di spesa per il trasporto.
- C) Occorre che ciascuna Regione, supportata anche con un Atto di Indirizzo da parte della Conferenza Unificata, chiarisca in maniera inequivocabile le competenze a carico del Comune e della Provincia, stabilendo anche le modalità con le quali la Provincia, laddove sia titolare della funzione, possa delegare il Comune, assicurando la copertura dei costi, così come è stato chiarito dalla Sentenza 2361/08 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Contestualmente, in sede di Conferenza Unificata, urge prevedere che il trasporto scolastico, in quanto servizio di supporto all'esercizio di un diritto/dovere quale quello dell'istruzione, sia totalmente gratuito (ricependo anche gli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia).

11. Finanziamenti statali alle sole scuole paritarie per gli alunni con difficoltà di apprendimento non certificabili

- A) Il DM 34/09 stabilisce un contributo economico a favore delle scuole paritarie per sostenere progetti specifici rivolti ad alunni in difficoltà di apprendimento; il contributo viene utilizzato per finanziare un certo numero di ore di insegnamento integrativo.
- B) Il Decreto è espressamente formulato a favore delle scuole paritarie, mentre per quelle statali non viene previsto alcun incentivo economico a favore di interventi volti a sostenere gli alunni in difficoltà non certificati.
- C) Per un principio di pari opportunità, si chiede che, soprattutto per le scuole pubbliche, venga garantito un fondo a sostegno delle molteplici complessità presenti nelle classi (alunni non italofofoni, alunni con difficoltà di apprendimento, ecc.)

12. Livelli essenziali delle prestazioni scolastiche

- A) L'art 117 comma 1 lettera N della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nel fissare i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche e L'art. 117 del **Decreto legislativo n. 226/2005** "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53" stabilisce che questi livelli si debbano garantire. Rispetto agli alunni con disabilità, il comma 1 dell'art. 31 (norme e abrogazioni), comma 1, specifica «Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni».
- B) Nella prassi manca ancora la definizione ministeriale di tali livelli essenziali per la qualità dell'inclusione degli alunni con disabilità.
- C) Si chiede che quanto prima tali livelli vengano definiti, anche tramite l'emanazione di "Linee-guida ministeriali", di cui si è avuto recentemente un interessante indice (poco prima della convocazione della Consulta delle Associazioni delle persone con Disabilità del 26 maggio 2009, poi disdetta e posticipata unilateralmente al 27 maggio 2009 e nuovamente annullata.
Si chiede che venga riconvocata immediatamente la Consulta delle Associazioni con inserita all'Odg la stesura della bozza delle "Linee-guida" da sottoporre immediatamente al vaglio dell'On. Ministro dell'Istruzione.

13. Libri di testo e e-book

- A) Il decreto Ministeriale 30.04.2008 sancisce regole tecniche che disciplinano l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni con disabilità. Già la L. 4/04 aveva formulato disposizioni per "favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". La recente C.M. del 10 febbraio 2009, n. 16 (sospesa dal Tar del Lazio)

contiene disposizioni per l'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, 2009/2010.

- B) Se le nuove disposizioni, in particolare l'introduzione della forma mista (cartacea e digitale) a partire dal 2011, possono avere ricadute positive per l'inclusione scolastica, grazie alle maggiori possibilità di adattamento e personalizzazione offerte dalla versione informatica, potrebbero comportare pesanti rischi di emarginazione qualora i file digitali non fossero redatti nel rispetto delle norme per l'accessibilità.

Il D.M.41/09, nel definire le caratteristiche tecniche, non fa alcun riferimento al Decreto del Ministero dell'Innovazione (emanato il 12/06/2008 di concerto con il MIUR) con il quale vengono fissate le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" (l'allegato A del DM contiene le "Linee guida editoriali per i libri di testo").

L'art. 5 della Legge 4/2004, che prevede che i libri di testo, anche in versione cartacea, vengano forniti in formato digitale accessibile agli alunni con disabilità, è disattesa e se ne attende ancora l'applicazione. Ad oggi solo i minorati sensoriali della vista, attraverso la Biblioteca dei Ciechi di Monza, e i dislessici, con l'Associazione Italiana Dislessia, riescono ad avere alcuni di questi file. Ma sono ancora molte le case editrici che rifiutano ogni collaborazione.

È opportuno ricordare che la questione riguarda anche coloro che, per problemi motori, non possono sfogliare autonomamente un libro di carta, nonché tutti quelli che per difficoltà cognitive o linguistiche (come ad esempio i sordi) hanno bisogno di una versione adattata del libro di testo che può essere realizzata dagli insegnanti in modo molto più veloce ed efficace quando possono intervenire su un file digitale anziché su pagine di carta.

- C) Si richiede l'attuazione dell'art. n. 5 della legge n. 4 /2004. Si chiede inoltre che la disposizione della C.M. 16/09 preveda la fornitura di testi digitali in forma accessibile e che, attraverso un apposito provvedimento, si ponga rimedio alla mancata considerazione delle caratteristiche che i libri di testo devono avere per rispettare anche le necessità degli alunni con disabilità nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n. 41

PROBLEMI SEGNALATI DA TEMPO, la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata

14. Finalità dell'Inclusione

- A) L'art. 12 comma 3 della L. 104/92 indica come obiettivi dell'inclusione scolastica la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, nella relazione; il comma 4 dello stesso articolo assicura che: «l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap».
- B) Premesso che gli interventi individualizzati fanno parte del percorso di inclusione nella misura in cui vengono individuati dal Consiglio di Classe, motivati sotto il profilo pedagogico, specificati e illustrati rispetto agli obiettivi e alle modalità in cui sono attuati (così come i gruppi di livello eterogeneo), viene rilevato che, nella prassi, molti alunni con

disabilità vengono isolati dal gruppo-classe di appartenenza e condotti in spazi riservati a interventi individuali dove, sempre più spesso, vengono condotti più alunni con disabilità, creando di fatto “classi speciali”.

Contestualmente si rileva che gli apprendimenti vengono sempre più trascurati e barattati con la socializzazione di cui, peraltro, si fatica a trovare traccia nella realtà di ogni giorno.

In particolare si evidenzia che per gli alunni con disabilità in situazione di gravità molte volte non si ravvisa, da parte della scuola, né l'opportunità di definire un PEI (sottoscritto dall'equipe multidisciplinare di cui è parte integrante la famiglia), né di articolare una programmazione didattica. Queste modalità sono supportate dai docenti curricolari che, in tal modo, vengono meno al loro ruolo di insegnanti di tutti gli alunni della classe.

- C) Urge intervenire sulla formazione iniziale e in servizio di tutti gli operatori della scuola (dagli insegnanti ai Dirigenti Scolastici, dal personale A.T.A. ai Responsabili USR e USP che si occupano dell'inclusione scolastica, affinché l'inclusione appartenga ancor più sotto il profilo culturale all'intera comunità scolastica, e ciascuno intervenga a favore della stessa, secondo il ruolo ricoperto. Contestualmente si invita il Ministero a promuovere, anche attraverso linee-guida, la cultura dell'inclusione riaffermandola nelle scelte, nelle decisioni, in ogni Provvedimento rivolto alla comunità scolastica.

15. Ore di sostegno ed altre risorse

- A) L'art. 35 comma 7 della L. 289/2002 stabilisce che verranno concesse deroghe circa le ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare gravità. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della L. n. 133/08, l'abrogazione delle deroghe richiede la nomina di supplenti in organico di fatto.

Comunque, la L. 296/06, all'art. 1, comma 2005, alla lettera “B” stabilisce che le ore di sostegno vanno assegnate sulla base «delle effettive esigenze» evidenziate mediante accordi fra scuola, ASL ed Enti Locali.

- B) La prassi ha mostrato come l'assegnazione delle risorse sia strettamente connessa con i bisogni dei singoli alunni, pertanto il principio di assegnazione-STANDARD non è generalizzabile.

Si evidenzia poi come l'assegnazione delle risorse venga effettuata in ritardo, sia per quanto concerne i docenti in deroga sia il personale di assistenza; l'attribuzione delle risorse, molto spesso, viene effettuata a seguito di molte pressioni. Questo comporta la non-garanzia della continuità educativa da un lato e, dall'altro, la non-attuazione di progettualità e la mancanza di programmazioni. Alla base vige la convinzione che per l'alunno con disabilità, che non viene riconosciuto come “*soggetto che apprende*”, **accoglienza** e un **generico benessere** siano più che sufficienti.

- C) La prassi conferma che l'assegnazione di risorse rispondenti alle “effettive ESIGENZE” e ai bisogni dell'alunno con disabilità rappresenta “la risposta valida” e adeguata: non è corretto, invece, porre limiti e/o vincoli a priori, senza prima aver verificato gli effettivi bisogni, come ha recentemente affermato anche il Consiglio di Stato, in sue decisioni. La scuola è l'Istituzione impegnata nell'assicurare il diritto all'istruzione, nel pieno rispetto delle potenzialità e delle caratteristiche del singolo alunno. Si chiede pertanto che a ciascun alunno siano assegnate risorse secondo le specifiche esigenze, sulla base dei bisogni rilevati. Si propone poi un'applicazione flessibile del DPCM n. 185/06, sul quale gravano dubbi di costituzionalità, secondo l'apposito parere del consiglio di Stato dell'Agosto 2005, nella

parte in cui limita l'assegnazione di ore aggiuntive di sostegno ai soli casi di gravità certificata.

16. Uso improprio dei docenti per il sostegno

- A) L'art. 35 comma 7 della L. n. 289/02 stabilisce che sono nominati docenti specializzati per l'integrazione scolastica solo in presenza di alunni certificati con disabilità e la L. 104/92 decreta che gli insegnanti specializzati sono assegnati alla classe e ne assumono la contitolarità.
- B) Nella prassi, molti Dirigenti scolastici impiegano gli insegnanti di sostegno in servizio per supplire i colleghi curricolari assenti anche in altre classi, facendo mancare la titolarità nella classe in cui l'alunno con disabilità è presente.
- C) Occorre stigmatizzare, con apposita circolare ministeriale, l'uso improprio dei docenti per il sostegno. Inoltre occorre sollecitare i Dirigenti scolastici a nominare supplenti, quando non abbiano docenti a disposizione, ai sensi della Sentenza n. 59/04 della Corte dei conti.

17. Ruolo della famiglia e responsabilità dei docenti curricolari

- A) L'art. 12 comma 5 L. 104/92 e il DPR applicativo del 24/2/1994 stabiliscono che alla formulazione del PDF e del PEI partecipano le famiglie e tutti i docenti della classe. L'art. 2, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 stabilisce che la formulazione della Diagnosi Funzionale è curata dall'Unità Multidisciplinare "in collaborazione con scuola e famiglia".
- B) Nella prassi accade spesso che, per gli alunni con disabilità in generale e per i gravi in particolare, le famiglie vengano solo invitate a sottoscrivere documenti già predisposti dalla scuola o dalle ASL o che non vengano informate di quanto progettato o, ancora, che per gli alunni in situazione di gravità non venga predisposta una progettazione. Accade, inoltre, che molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai docenti curricolari e alla famiglia di partecipare, favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.
- C) Occorre una direttiva del MIUR che imponga a tutti i dirigenti scolastici il compito di coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti curricolari nella progettazione e nella condivisione del percorso di inclusione scolastica. La documentazione, dapprima predisposta e successivamente elaborata, deve essere consegnata alla famiglia e comunque resa sempre disponibile unitamente a tutta la documentazione scolastica che riguarda il proprio figlio.
Si richiama come inderogabile la necessità di interventi urgenti finalizzati alla predisposizione di percorsi formativi idonei per tutti i docenti, sia quelli in formazione sia quelli in servizio, per tutti gli operatori della comunità scolastica, affinché la "svolta culturale" si traduca in prassi quotidiana.
Inoltre si chiede che i gruppi di lavoro vengano convocati in orario DIVERSO DALLE LEZIONI, in modo da favorire la partecipazione di tutti gli insegnanti, tenendo conto anche delle necessità delle singole famiglie.

18. Aree disciplinari nella scuola superiore

- A) L'art. 13 comma 5 della L. 104/92 prevede nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel PEI.
- B) Nella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata, nelle scuole superiori la sua applicazione è stata lasciata alla massima discrezionalità. Nella scuola superiore può verificarsi o la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, oppure l'individuazione arbitraria delle aree con palese violazione del diritto allo studio degli alunni e del rispetto dei punteggi degli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze degli alunni con disabilità. È da tener presente, inoltre, che in ciascuna area sono assemblate discipline assai diverse tra loro che non danno alcuna garanzia rispetto ad interventi specifici a favore dell'inclusione scolastica (all'area tecnologica afferiscono sia informatica sia diritto).
- C) Si propone:
- la disapplicazione del comma 5 dell'art. 13 sopra citato anche nella scuola superiore e il ripristino degli elenchi degli insegnanti specializzati cui attingere per ordine di punteggio, come avviene da sempre nella scuola media senza alcun problema sollevato in relazione alle nomine.
 - In attesa di tale modifica e/o in alternativa si propone un *miglioramento nel funzionamento del sistema*, in modo che nella fase di costituzione dei GLH d'Istituto, vengano indicati, con trasparenza e coerenza, i criteri di valutazione per l'attribuzione delle singole aree disciplinari con particolare cura per gli allievi in ingresso. I criteri individuati dovranno essere approvati in sede di Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei docenti, onde evitare che i Dirigenti Scolastici o chi per loro attribuiscano arbitrariamente le aree disciplinari.

19. Piano Educativo Individualizzato per gli alunni in situazioni di gravità

- A) La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale, pur riferendosi in particolare alla scuola superiore, ha sancito il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di tutti i servizi necessari.
- B) Nella prassi si rileva che non vengono curati i momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola e non vengono programmati per tempo i servizi necessari allo svolgimento di PEI (Piani Educativi Individualizzati).
- C) Si suggerisce di predisporre, a corredo del fascicolo personale dell'alunno con disabilità, "linee-guida" desunte da prassi di riconosciuta efficacia, in cui gli insegnanti della classe indicano i possibili interventi da predisporre per il successivo anno scolastico, in concomitanza con la valutazione finale del percorso stesso

20. Diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato e continuità degli operatori sanitari.

- A) L'art. 12 comma 5 L. 104/92 stabilisce che gli operatori dell'ASL, che formulano la D.F. (Diagnosi Funzionale) debbano partecipare alla formulazione del P.D.F. e del P.E.I. per garantire la continuità di presa in carico del progetto di inclusione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.

- B) Nella prassi il personale sanitario, numericamente scarso, è insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario. La condizione di precarietà, in particolare, causa discontinuità e assenze negli incontri programmati.

È bene precisare che spesso la diagnosi funzionale è la sommatoria di valutazioni di singoli professionisti che mai effettuano una valutazione globale e collegiale ai sensi del DPR del 24 febbraio 1994. Spesso, infatti, i genitori sono costretti a sottoporre il proprio figlio/a con disabilità non già ad una seduta collegiale, piuttosto a tante visite con relative valutazioni diagnostiche per ciascun componente dell'Unità Multidisciplinare ed ogni centro a carattere di cura scientifico che se ne prende carico.

- C) Occorre che le Regioni, con atto deliberativo, garantiscano unità multidisciplinari stabili con la presenza di figure professionali competenti, anche nel campo degli alunni con disabilità in situazione di particolare gravità, con una più approfondita specializzazione.

Inoltre, occorre che la famiglia contribuisca alla elaborazione della documentazione (PDF e PEI) avvalendosi, se lo ritiene, di esperti di sua fiducia, sulla base del diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli strumenti relativi.

Si chiede al *Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*, tramite il MIUR, che l'intervento abilitativi e riabilitativo sia rispondente agli effettivi bisogni degli alunni con disabilità; in particolare si chiede che l'intervento dei logopedisti sia coerente con i compiti previsti dalla loro figura professionale evitando di occuparsi di attività di competenza della scuola. A tal proposito si precisa che le attività abilitative e riabilitative debbano svolgersi esclusivamente in orario extrascolastico, per non sottrarre gli alunni con disabilità all'esercizio del diritto allo studio.

Si chiede, infine, che il servizio di neuropsichiatria infantile e gli altri servizi per l'età evolutiva mantengano la presa in carico degli alunni con disabilità per tutto il periodo di frequenza scolastica, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.

21. Istruzione domiciliare (Protocollo d'Intesa Ministeri 24 ottobre 2003)

- A) Il comma 9 dell'art. 12 della legge 104/92 stabilisce che per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- B) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del diritto all'istruzione se non vi è stato un precedente ricovero ospedaliero di almeno 30 giorni, che può anche significare abbandono scolastico.
- C) Occorre prevedere la possibilità di attuare progetti di istruzione domiciliare, attentamente valutati onde evitarne assolutamente l'abuso, anche laddove non sia conseguente a un ricovero ospedaliero e vi sia una prognosi di assenza dalla scuola pari o superiore a 30 giorni. In tal senso occorre modificare il Protocollo d'Intesa Ministeri del 24 ottobre 2003 in tema di istruzione domiciliare laddove prevede una previa degenza ospedaliera di oltre trenta giorni.

22. Diritto alla piena partecipazione ludico-ricreative e sportive

- A) La L. 104/92 prevede, all'art. 13 comma 1 che "l'integrazione scolastica [...] si realizza [...] anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,

socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati”.

La C.M. 253/91, la C.M. 291/92, la Nota Ministeriale prot. n° 645 del 2002 e la L. n° 88/1958 e successive modificazioni prevedono e regolano, rispettivamente, il diritto alla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione e alle attività di educazione fisica per tutti gli alunni. La Convenzione Onu sui Diritti dei Bambini e degli Adolescenti e quella sui Diritti delle persone con disabilità, infine, sanciscono il diritto di tutti i bambini e degli adolescenti, nonché di tutte le persone con disabilità, *“alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al gioco ed allo sport”*.

- B) Nella prassi le attività ludico-ricreative e sportive, quali ad es. educazione motoria, gite scolastiche e viaggi di istruzione, spettacoli ed attività di svago e culturali, possono diventare, in alcune realtà, situazioni di emarginazione, in particolare per gli alunni con grave disabilità quando non si tiene conto dei loro bisogni specifici.
- C) Occorre che nelle auspicate “Linee Guida” del MIUR venga rigorosamente richiamato il rispetto delle norme di cui sopra per garantire l’esercizio del diritto di accesso *“alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al gioco ed allo sport”*, come parte integrante del Progetto di Vita, da condividersi con i coetanei, all’interno del contesto scolastico ed extrascolastico.

23. Inclusione scuola, formazione professionale, lavoro

- A) Per le scuole superiori già l’art. 68 della L. 144/99, nonché l’art. 56 del DPR n. 275/99 sull’Autonomia Scolastica, e ultimamente il decreto delegato n. 77/2005 riguardano percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stages.
- B) Nella prassi gli alunni con disabilità in situazione di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che, invece, più si attaglierebbero alle loro situazioni. Anche perché molto spesso non conseguono la Licenza Media e/o non arrivano alla scuola superiore dove, peraltro, si registra scarsa flessibilità.
- C) Occorre
- rilanciare gli accordi di programma fra scuola, enti locali ed ASL di cui all’art. 13, comma 1, della L. 104/92 finalizzati anche alla programmazione coordinata dei servizi per l’inclusione degli alunni con disabilità in situazione di gravità, che prevedano anche l’individuazione di “indicatori” strutturali di processo e di risultato dell’inclusione scolastica. Le Regioni devono farsi carico del problema stipulando precisi accordi di programma;
 - chiedere alla Conferenza Stato-Regioni e al Ministro del Lavoro, per il tramite del MIUR, che nell’immediato gli alunni con disabilità possano accedere ai corsi di formazione professionale pur se privi del diploma di terza media, come già avviene per l’accesso alla scuola superiore col semplice attestato comprovante i crediti formativi maturati. È necessario altresì che possano frequentare i corsi di formazione professionale anche dopo il diciottesimo anno di età, specie se in prosecuzione del percorso scolastico, non consentito da molte regioni;
 - avviare l’applicazione dell’art. 3 dell’Intesa Stato-Regioni-Enti Locali del 20 marzo 2008 in quanto prevede che l’accompagnamento dell’alunno alla vita adulta avvenga

anche attraverso esperienze di transizione scuola-lavoro, stages, contratti di collaborazioni con le agenzie territoriali, ecc...

Contestualmente si chiede:

- che agli alunni con disabilità in condizione di gravità venga assicurato, nel massimo numero possibile, il conseguimento del diploma di Scuola Media Inferiore di Primo Grado, utile ai fini dell'iscrizione e frequenza dei percorsi della Secondaria di Secondo Grado;
- che, in considerazione dei diversi ritmi di sviluppo, in particolare per i ragazzi con disabilità intellettiva oltre a poter frequentare oltre il diciottesimo anno di età, il tempo di permanenza nel corso professionale dovrà essere stabilito dalla commissione esaminatrice del Centro di Formazione Professionale (anche in collaborazione con la ASL) e rapportato alle esigenze e alle situazioni della persona;
- che gli Uffici per l'Impiego dovranno tener conto dei tirocini svolti con valutazione positiva, assegnando un punteggio da aggiungere ai "Criteri e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili".

È indispensabile che questo percorso sia coordinato con quanto previsto dalle norme dettate dalla L. 68/99 e successive modifiche e/o integrazioni.

24. Assistenza igienica da parte dei collaboratori scolastici

- A) Gli artt. 47 e 48 nonché la tabella A del CCNL del 23/11/2007 stabiliscono che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa frequenza di un breve corso di formazione. L'accordo, sottoscritto il 10 Maggio 2006, ha inserito stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento economico per lo svolgimento delle mansioni di "assistenza igienica"; detto aumento è divenuto pensionabile.
- B) Essendo *facoltativa* la frequenza del corso di aggiornamento, molti collaboratori scolastici si rifiutano di svolgere mansioni di "assistenza igienica", determinando gravissimi disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo: si paventa, di conseguenza, il rischio che quanti non potranno fruire dell'aumento concordato si rifiutino di svolgere le mansioni ad esso correlate, creando il caos nelle scuole.
- C) Si propone l'obbligatorietà dei corsi di formazione nonché della prestazione delle mansioni di "assistenza igienica", nel rispetto del genere degli alunni con disabilità; contestualmente si chiede l'aumento del fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità, che configura il reato di interruzione di pubblico servizio.

Si chiede inoltre al MIUR di richiedere agli Uffici Scolastici Regionali l'elenco dei nominativi di tutti i collaboratori scolastici che hanno partecipato ai corsi di formazione per garantire l'assistenza igienico-materiale agli alunni e alle alunne con disabilità.

25. Assistenza per l'autonomia e la comunicazione

- A) L'art 13 comma 3 della L. n. 104/92 stabilisce che per gli Enti Locali vige l'obbligo «di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap

fisici o sensoriali». Il decreto legislativo n. 112/98, all'art. 139, ha chiarito che tali competenze sono così distribuite: scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado sono a carico dei Comuni, mentre le Scuole Secondarie di Secondo Grado sono a carico delle Province, salvo diversa statuizione delle leggi regionali.

- B) Nella prassi molte Province e tanti Comuni o si rifiutano di rispettare tali norme o forniscono personale con mansioni di assistenza igienica materiale di competenza dei collaboratori scolastici, con la conseguenza di denegata assistenza educativa e in certi casi distrazione di fondi pubblici.
- C) Si propone che, con uno specifico atto della conferenza Stato-Regioni-Enti Locali venga definitivamente chiarita la competenza delle province. Oltre all'assistenza agli alunni con minorazione sensoriale (ai sensi della Legge n. 67/93), le Province devono prestare assistenza a tutti gli alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado, in forza dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/98. L'assistenza va progettata con le famiglie e può riguardare anche interventi educativi domiciliari. A proposito del rifiuto di assistenza scolastica agli alunni con disabilità intellettiva, motivato dalla dizione dell'art. 13 comma 3 L. n. 104/92 che parla di "alunni con minorazioni fisiche e sensoriali", va precisato che l'art. 14 L. n. 328/00 non distingue più fra le diverse tipologie di minorazioni per la presa in carico del progetto globale di vita, anche in età scolare. E a proposito dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, occorre precisare che tali educatori debbono ricevere una formazione iniziale ed in servizio e deve essere normato a livello nazionale il loro profilo professionale, individuando titolo di accesso, curriculum, titolo conseguito, nonché il mansionario.

26. Barriere architettoniche e senso-percettive

- A) L'art. 24 della L. n. 104/92 prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive. Il DPR n. 503/96 è il Regolamento esecutivo della norma.
- B) Nella prassi tali norme vengono scarsamente rispettate per le strutture scolastiche e moltissimi Comuni e Province non hanno adottato i piani finanziari per la loro applicazione.
- C) Negli accordi di programma occorre prevedere la formulazione di piani finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive nelle strutture scolastiche, in tempi determinati, secondo un programma prestabilito, attraverso l'individuazione e lo stanziamento di precise risorse economiche rispettivamente da parte dei Comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo e da parte delle Province per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre è necessario programmare e pianificare piani di evacuazione ed esercitazioni per rischio sismico, incendio, etc, che tengano conto delle specifiche esigenze, sia attive che passive, degli alunni e studenti con disabilità.

27. Valutazione della qualità dell'integrazione scolastica

- A) L'art. 12 comma 6 della L. 104/92 prevede verifiche sui risultati dell'integrazione scolastica a livello di singole scuole, mentre il Decreto istitutivo dell'INVALSI prevede la valutazione della qualità del sistema di istruzione. La direttiva n 75 del 2008 prevede lo svolgimento di prove di apprendimento per la valutazione degli esiti qualitativi, scaturenti sia da indagini nazionali ed internazionali sia dalle prove nazionali degli esami di Stato.

B) Nel 2007, l'INVALSI ha pubblicato una ricerca, frutto di un lavoro collegiale, sugli indicatori strutturali di processo e di esito della qualità dell'integrazione scolastica, per facilitare l'autovalutazione delle singole scuole. Pur a fronte dell'obbligatorietà di somministrazione delle prove INVALSI agli alunni con disabilità, anche per quelli in situazione di gravità (conseguiti nel corso della frequenza e agli esami di Licenza media), gli esiti non vengono inseriti nel complesso delle rilevazioni, dando luogo ad una condizione di "discriminazione". Condizione che, a partire dall'attuale a.s. 2008-2009, colpisce in modo particolare gli alunni della scuola primaria, in quanto le prove di apprendimento su adesione volontaria, da parte delle singole Istituzioni Scolastiche, prevedono che le prove siano sostenute da un "campione di studenti" con esclusione degli alunni aventi «una o più delle seguenti caratteristiche»:

- sconosciuti,
- non appartenenti al livello che si sta compilando (II o V),
- **diversamente abili,**
- che frequentano la scuola italiana dal 1/09/2008
- che non frequentano (nei casi di trasferimento o di abbandono).

Gli studenti con disabilità "sono esclusi a priori" dalle prove INVALSI.

C) Si chiede che la ricerca dell'INVALSI venga utilizzata affinché l'autovalutazione sia resa obbligatoria in tutte le scuole e che gli *indicatori di qualità* individuati vengano utilizzati anche per valutare la qualità dell'intero sistema di istruzione. In tal modo sarà possibile creare una concorrenza positiva tra le singole Istituzioni Scolastiche, a vantaggio e beneficio dell'inclusione.

Si chiede poi che i risultati delle prove INVALSI vengano conteggiati all'interno del complesso dei risultati di tutti gli alunni, diversamente si crea una situazione di esclusione, ovvero di discriminazione e conseguente violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del fanciullo.

L'esclusione valutativa, peraltro, conferma la cultura della "separazione", come se fossero "alunni frequentanti scuole speciali".

Si chiede, infine, che nel "campione studenti" della scuola Primaria, ed anche negli altri ordini e gradi di scuola (qualora si verificassero analoghe condizioni), non siano discriminati gli alunni con disabilità mediante lo "scarto del nominativo" e che, invece, si provveda, mediante una forma di non-esclusione per un'attenta e rispondente valutazione degli apprendimenti conseguiti da questi alunni, in relazione alle loro potenzialità, capacità e performance. Nel caso in cui non si provvedesse in tal senso, si svilupperebbe la prassi, da parte delle Istituzioni Scolastiche, a non accogliere alunni con disabilità certificata o alunni non certificati, "colpevoli" di far abbassare i risultati da un punto di vista qualitativo.

28. Diritto all'inclusione nelle Università

- A) La Legge n° 17/99 garantisce il diritto degli alunni con disabilità in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad accedere alla frequenza dei corsi universitari.
- B) Nella prassi i fondi per le forme di assistenza a tali studenti vanno di anno in anno riducendosi, mentre il loro numero va aumentando, attualmente ci sono circa 10.500 studenti. Inoltre non tutte le regioni hanno concordato con le Università le modalità di trasporto gratuito di tali studenti.

- C) Occorre adeguare i fondi assegnati per i tutors ed altre provvidenze rispetto al crescente numero degli studenti con disabilità e, al tempo stesso, normare in modo chiaro le modalità di esercizio del diritto al trasporto gratuito presso la sede Universitaria prescelta.

29. Risorse per i casi non certificati

- A) La normativa, come detto nei punti precedenti, prevede l'assegnazione di docenti per le attività di sostegno esclusivamente alle classi in cui sono iscritti alunni certificati con disabilità.
- B) Nelle scuole italiane, in questi ultimi anni, si registra la presenza di alunni con difficoltà di apprendimento, pari a circa il 20%, non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, per i quali sono necessari di interventi appropriati.
- C) Per rispondere a queste esigenze, in conseguenza della mancata erogazione di risorse, molto spesso viene utilizzata impropriamente la certificazione di handicap oppure si utilizzano risorse assegnate agli alunni con disabilità, svantaggiando ingiustamente questi ultimi. Si impone la necessità di introdurre, nei percorsi formativi degli aspiranti insegnanti e degli insegnanti in servizio, insegnamenti specifici volti a dotare tutti i docenti di competenze idonee per interventi adeguati, pena il collasso della qualità dell'inclusione e di tutto il sistema dell'istruzione.
- Al tempo stesso si propone di articolare iniziative diverse rispetto alle singole situazioni presenti all'interno delle classi caratterizzate dalla complessità (alunni non-italofoni, nomadi, alunni con disturbi specifici di apprendimento, alunni con disagio sociale, ecc.).

Roma, 5 giugno 2009
Salvatore Nocera
Vicepresidente Nazionale FISH

